



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITARIA
Ufficio VI

Prot. 4950
del 4.4.08

Al Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti
ed esperti contabili
Piazza della Repubblica 59
00185 ROMA

Oggetto: Richiesta parere.

A seguito di intercorsi contatti telefonici e con riferimento alla risposta di questa Direzione all'Università di Bologna in merito ad un quesito relativo all'iscrizione nel registro dei praticanti di possessori di laurea triennale iscritti al corso di laurea specialistica nelle classi 64/S e 84/S, si precisa quanto segue:

Il disposto dell'art. 71, comma 2, ai sensi del quale "Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", se in possesso dei determinati titoli di studio universitari triennali, deve essere letto alla luce dell'art. 43, comma 1, ai sensi del quale il tirocinio prescritto per accedere alla sezione A dell'albo "può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero a una sua parte".

Si ritiene che, alla luce di quest'ultima disposizione, coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla prima delle norme citate e, inoltre, sono iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale previsti per accedere alla sezione A dell'albo, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 42, comma 2, del decreto leg.vo 139/2005, e della successiva convenzione quadro tra il Ministero e il Consiglio Nazionale, possono essere legittimati a richiedere l'iscrizione nella sezione A del registro dei praticanti dell'albo.

Si fa presente inoltre che la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente alla frequenza del corso di laurea specialistica o magistrale costituisce, ad avviso della scrivente, uno dei punti qualificanti del predetto decreto legislativo, per cui si ritiene che il disposto dell'art.43, comma 1, possa essere considerato comunque immediatamente precettivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Antonello Masia)

al